

Edizione di venerdì 4 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Termine di presentazione dell'interpello disapplicativo
di **EVOLUTION**

IVA

Prova delle cessioni intracomunitarie: nuovi chiarimenti
di **Roberto Curcu**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le istruzioni infrangono il sogno del credito di imposta sui dividendi soggetti al 26%
di **Ennio Vial**

DICHIARAZIONI

Come rettificare o integrare il modello 730/2020
di **Laura Mazzola**

IMPOSTE SUL REDDITO

La facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
di **Gennaro Napolitano**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

CASI OPERATIVI

Termine di presentazione dell'interpello disapplicativo di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

È ammisible l'interpello disapplicativo presentato soltanto il giorno prima della scadenza del termine per la dichiarazione?

L'articolo 11, comma 2, L. 212/2000 stabilisce che il contribuente è tenuto ad interpellare l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che il proprio comportamento non ha finalità elusive.

La disposizione citata non stabilisce nulla sul termine di presentazione dell'interpello, limitandosi a precisare che l'amministrazione finanziaria ha a disposizione un periodo di tempo pari a centoventi giorni per fornire una risposta, che, a differenza di quanto previsto in tutti gli altri casi di interpello, è impugnabile, ancorché avverso la stessa sia possibile proporre ricorso solo unitamente all'atto impositivo *ex articolo 6, comma 1, D.Lgs. 156/2015*.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IVA

Prova delle cessioni intracomunitarie: nuovi chiarimenti

di Roberto Curcu



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Con notizia del **14 maggio** ([***Nuovi mezzi di prova delle cessioni intra applicabili anche per il passato***](#)) avevamo commentato il quadro giuridico riguardante le **prove da produrre per dimostrare che i beni oggetto di una cessione comunitaria hanno raggiunto lo Stato membro di destino**.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall'[articolo 45-bis del Regolamento 282/2011](#), per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino quando il venditore entra in possesso di **almeno due prove tra quelle elencate nella norma**, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove; inoltre, quando il trasporto **è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce**.

La presunzione prevista dal Regolamento, ed efficace in tutti i Paesi membri senza il preventivo recepimento, è **smontabile dall'Amministrazione finanziaria** solo se essa è in possesso di elementi oggettivi, ed è stata inserita, in particolare, per porre un **limite alle pretese dei funzionari delle amministrazioni fiscali** di quei Paesi nei quali, mancando una norma chiara, la sufficienza degli elementi di prova prodotti è a discrezione del verificatore.

Con notizia del **18 maggio** ([***Cessioni franco destino: Regolamento UE più favorevole della prassi nazionale***](#)) avevamo evidenziato che, **quando il trasporto è curato da un trasportatore incaricato dal cedente, integrare gli elementi richiesti dalla norma comunitaria per poter far operare la presunzione è relativamente semplice**, essendo sufficiente entrare in possesso di un **documento di trasporto firmato dal trasportatore** per presa in carico della merce, ed un **ulteriore documento**, quale la copia del bonifico di pagamento di tale trasporto o la fattura dello spedizioniere.

In tale contributo avevamo evidenziato come, nel Regolamento, **non ci sia traccia della firma del destinatario**, in quanto il legislatore europeo ritiene **sufficiente la firma del vettore che dichiara di prendere in carico la merce in Italia con incarico di trasportarla in un Paese UE**.

Leggendo bene la nuova norma, si capisce però che **la stessa non è applicabile quando il trasporto è curato con i mezzi propri del cedente e del cessionario**, e quando è curato da un trasportatore incaricato dal cessionario (nelle vendite con clausola ex-works o franco-fabbrica), la stessa è di difficile applicazione.

In tutti i casi in cui il contribuente non sia nella possibilità di produrre i documenti previsti dal Regolamento, egli deve produrre dei documenti alternativi che, detto con le parole della Commissione Europea, **devono essere ritenuti soddisfacenti dall'Amministrazione fiscale** di ciascun Paese; tale concetto è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, la quale, con la [circolare 12/E/2020](#), ha fatto un **riassunto di precedenti circolari, risoluzioni e risposte ad interpello**, chiarendo che ciò che è stato chiarito in tali documenti di prassi continua ad essere efficace, salvo precisare che *“Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria”*.

Volendo fare un riassunto del riassunto già fatto con [circolare 12/E/2020](#), è d'obbligo chiarire **che l'Agenzia delle Entrate pretende sempre un documento da cui risulti la firma del destinatario, apposta a spedizione conclusa**: tale firma potrebbe essere messa sulla stessa CMR che documenta il trasporto dei beni, o su una dichiarazione di ricezione della merce appositamente rilasciata.

Meno chiara, invece, risulta la necessità di avere la firma del “trasportatore”, anche per la non chiarezza terminologica di alcuni pronunciamenti dell'Agenzia e per la non conoscenza integrale dei quesiti che hanno portato alla risposta.

Come abbiamo illustrato sopra, **la firma di un “vettore”, cioè di un soggetto terzo che dichiara di prendere in consegna della merce per portarla dal destinatario ha una forte valenza probatoria**, e quando c'è un vettore terzo che esegue un trasporto internazionale tale firma è apposta normalmente sulla CMR.

Sicuramente ha meno efficacia probatoria la firma messa da un dipendente del cedente o del cessionario su un DDT, quando il trasporto è eseguito con i mezzi propri del venditore o dell'acquirente, **mancando un soggetto terzo che certifica il trasporto**.

Tuttavia, è d'obbligo ricordare come la normativa primaria consente le vendite effettuate con consegna (cioè senza tralportatori terzi), e la giurisprudenza comunitaria ha statuito che le prove che possono essere richieste al cedente, per dimostrare l'uscita della merce, **non possono essere eccessive**.

Evidentemente, in tali circostanze, **altri elementi sono di ausilio, quali l'abitudine del cliente, il fatto che la merce sia difficilmente incanalabile su circuiti frodatori, la dimensione del cliente ecc..**

Sulla base di tali premesse, purtroppo, è da sempre rimasta **l'incertezza per quegli operatori**,

tipicamente di confine, che **cedono merce all'ingrosso a clienti soggetti passivi dei Paesi confinanti**, i quali vengono a ritirare la **merce coi propri mezzi**; si pensi ai **negozi all'ingrosso di generi alimentari, di ferramenta, materiali per edilizia, ecc..**

Su tali dubbi si è pronunciata ieri l'Agenzia delle Entrate, con la **risposta ad interpello n. 305**, la quale ha bocciato le due procedure proposte dall'interpellante.

La prima, prevedeva **l'acquisizione da parte del cliente di una dichiarazione di intenzione di portare all'estero la merce, rilasciata al momento di prelievo della stessa**.

Tale soluzione è stata bocciata, in quanto non si può ricavare con sufficiente evidenza il trasferimento all'estero del bene. Purtroppo **non è chiaro il motivo per cui la stessa non è sufficiente, cioè se perché rilasciata preventivamente o perché dovrebbe essere integrata di altri elementi che dimostrano l'arrivo a destino**.

La seconda soluzione proposta prevedeva di **emettere fattura con Iva, salvo poi emettere nota di accredito e fattura non imponibile articolo 41 nel momento in cui si entrava in possesso di una dichiarazione del cliente di ricezione della merce**, rilasciata evidentemente al momento conclusivo del trasporto.

Tale soluzione è stata bocciata in quanto, a detta dell'Agenzia delle Entrate, non è possibile emettere nota di variazione in circostanza simili, poiché **l'incertezza in sede di emissione della fattura originaria attiene alla sufficienza dei mezzi di prova e non alla natura dell'operazione**.

Dietro tale affermazione, la cui validità è molto discutibile, viene omessa quella che era la risposta che molti attendevano: **la dichiarazione di ricezione della merce rilasciata dal cliente che ha trasportato in conto proprio la merce, rilasciata al termine del trasporto, è da sola sufficiente a giustificare la non imponibilità dell'operazione?**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le istruzioni infrangono il sogno del credito di imposta sui dividendi soggetti al 26%

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Esiste un problema spinoso che coinvolge la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia soggetti alla **tassazione del 26%**. Ipotizziamo il caso di una persona fisica residente fiscalmente in Italia che percepisce **dividendi da una società estera che non è considerata paradisiaca**. Si ipotizzi, per fare un esempio, il caso di una **società lussemburghese**.

La convenzione tra Italia e Lussemburgo prevede l'applicazione di una tassazione (generalmente operata sotto forma di ritenuta) del 15%. Se il **dividendo ammonta a 100, la ritenuta ammonterà a 15 ed il netto frontiera 85**.

Si suppone, inoltre di dover applicare la **tassazione sostitutiva del 26%**. Potrebbe essere il caso di una partecipazione non qualificata o di una partecipazione qualificata ma relativamente agli utili maturati dal 2018.

Il primo problema è quello di **valutare se la tassazione del 26% debba avvenire su 100 (lordo frontiera) o sul netto di 85 (netto frontiera)**.

La **tesi del netto frontiera** appare quella più coerente per una serie di ragioni.

Innanzitutto, come chiarito nella [circolare AdE 26/E/2004](#), nel caso in cui intervenga un intermediario nella riscossione (ad esempio una fiduciaria), la **ritenuta del 26% dovrà essere operata nel netto frontiera**. Non vi è ragione di discriminare la partecipazione detenuta direttamente dal contribuente rispetto a quella **detenuta attraverso la fiduciaria**.

Ma vi è di più. Siccome l'Agenzia delle Entrate ha tradizionalmente sostenuto che dalle imposte sostitutive come quella in discorso **non è scomputabile un credito di imposta a fronte delle ritenute estere**, l'applicazione della **tassazione sostitutiva sul netto frontiera attenua**,

seppur leggermente, la **doppia imposizione**.

Purtroppo, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate risulta essere di **segno opposto**.

Nella parte conclusiva della [**risoluzione AdE 80/E/2007**](#), in relazione ai dividendi non qualificati, l'Agenzia ha precisato che *“nel caso in cui l'utile distribuito dall'Ente non residente non dovesse transitare per il tramite di un intermediario residente in Italia, il relativo reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione sostitutiva del 12,50 per cento (senza possibilità di optare per il regime della dichiarazione ex articolo 18, comma 1, Tuir né di utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Tuir) al lordo delle eventuali ritenute subite nello Stato estero”*.

Sulla stessa scia si pongono anche le **istruzioni al quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche** che, in relazione al **rgo RM12 che accoglie i dividendi esteri a tassazione sostitutiva**, affermano che nella colonna 3 si deve indicare **l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto**.

La conseguenza di questo approccio è evidente. Se viene applicata nel Paese della fonte una **itenuta del 15%, la tassazione complessiva si attesterà sul 41%** (=26% + 15%).

Tuttavia, una **novità di significativo rilievo** si è rinvenuta nelle **Modello Redditi 2020 per il 2019** e nelle relative **istruzioni**, nella prima versione diramata a fine gennaio 2020, con l'inserimento di una colonna – la colonna 5 del rigo RM12 – in cui indicare, ai fini dello scomputo, l'imposta estera. Tale circostanza, di conseguenza, tendeva a **sfumare il tema del lordo o del netto frontiera**.

Con il **credito di imposta**, infatti, indicando il lordo frontiera, si otteneva una **tassazione complessiva del 26% in quanto la ritenuta estera scomputata è generalmente di ammontare inferiore**.

Purtroppo il sogno si è infranto in quanto con la **versione successiva delle istruzioni e del Modello diramate il 27 aprile 2020**.

In tale versione la **colonna 5 del rigo RM12** è stata riservata al caso del credito IVCA ossia a fronte dell'imposta sui contratti assicurativi detenuti all'estero.

Senza approfondire il caso di specie, non possiamo che lamentare la **mancata inversione dell'Ufficio**.

La tesi sostenuta dall'Agenzia trova una importante conferma nella lettera dell'[**articolo 18 del Tuir**](#); tuttavia, non si può trascurare che, in ipotesi di **itenuta estera del 15%, si configura un prelievo che potrebbe risultare addirittura più oneroso** rispetto a quello previsto per i dividendi paradisiaci, i quali concorrono integralmente a tassazione ai fini Irpef.

Tale aspetto risulta palesemente in conflitto con le **libertà statuite dal Trattato istitutivo della**

CEE.

DICHIARAZIONI

Come rettificare o integrare il modello 730/2020

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Al fine di correggere eventuali **errori o omissioni**, sia commessi da chi ha prestato l'assistenza fiscale sia dal contribuente, occorre presentare, una **rettifica** ovvero un'**integrazione del modello 730/2020**.

In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri degli errori che hanno comportato l'apposizione di un **visto infedele sulla dichiarazione** stessa, deve:

- **avvisare il contribuente** degli errori e dell'obbligo di presentare una dichiarazione rettificativa;
- **elaborare e trasmettere**, all'Agenzia delle Entrate, **la dichiarazione rettificativa**, purché non sia già stata contestata l'infedeltà del visto di conformità.

Il contribuente potrebbe, dopo essere stato avvisato dal CAF o dal professionista, **non voler presentare la nuova dichiarazione**.

In questo caso il soggetto, che ha presentato la dichiarazione, può:

- acquisire la **prova dello scambio di comunicazioni**, relativo al diniego, tra CAF/professionista e contribuente;
- **comunicare**, come chiarito con la [circolare 19/E/2020](#), i **dati rettificati all'Agenzia delle entrate**.

Diversamente, qualora l'errore sia stato **commesso dal contribuente**, occorre verificare se le modifiche comportino o meno una situazione diversa da quella dichiarata in precedenza.

In particolare:

- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella

dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporti un **maggior credito** o un **minor debito** ovvero un'**imposta pari** a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare, alternativamente, il modello **730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 1** nella relativa casella **"730 integrativo"**, o il **modello Redditi PF 2020**;

- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di **identificare il sostituto** che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare il modello **730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 2** nella relativa casella **"730 integrativo"**;
- se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare il **modello 730 integrativo**, con l'indicazione del **codice 3** nella relativa casella **"730 integrativo"**;
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un **minor credito** o un **maggior debito**, deve presentare il **modello Redditi 2020**.

La scadenza per inviare un **nuovo modello integrativo** è la seguente:

- **25 ottobre**, se si sceglie di presentare un nuovo modello 730/2020 integrativo per correggere errori che hanno comportato un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata;
- **10 novembre**, per presentare un nuovo 730/2020 rettificativo, nell'ipotesi di errore da parte del sostituto d'imposta, del CAF o del professionista;
- **30 novembre**, se si opta per l'utilizzo, in luogo del modello 730/2020 integrativo, il modello Redditi PF 2020, al fine di integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.

IMPOSTE SUL REDDITO

La facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per il **triennio 2019-2021** il legislatore, con il **D.L. 4/2019** (articolo 20), ha introdotto, in via **sperimentale**, la possibilità per talune tipologie di soggetti, rientranti nel **sistema di calcolo contributivo integrale**, di **riscattare, in tutto o in parte**, nella misura massima di **cinque anni**, anche **non continuativi**, i **periodi precedenti il 29 gennaio 2019** (*data di entrata in vigore del decreto*), **non coperti** da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. **“pace contributiva”**).

In particolare, gli **iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** dei **lavoratori dipendenti** e alle **forme sostitutive ed esclusive** della medesima, nonché alle **gestioni speciali** dei **lavoratori autonomi**, e alla **gestione separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#), privi di anzianità contributiva al **31 dicembre 1995** e **non già titolari di pensione**, hanno la **facoltà di riscattare, in tutto o in parte**, i **periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. 4/2019** compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, **non soggetti a obbligo contributivo** e che **non siano già coperti da contribuzione**, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

Detti periodi possono essere riscattati nella **misura massima di cinque anni, anche non continuativi**. Peraltro, l'**eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996** (ad esempio, in base a una domanda di accredito figurativo o di riscatto) determina l'**annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato**, con conseguente **restituzione dei contributi**.

Il **riscatto**, quindi, è possibile a patto che **taли periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo** e siano **compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati**. Le **forme pensionistiche** interessate sono quelle relative ai **lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative **gestioni pensionistiche INPS**. Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato **anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995** e, pertanto, sono **esclusi**

coloro che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione.

Il riscatto non può essere richiesto dai titolari di trattamento pensionistico.

L'**onere di riscatto** può essere versato in **un'unica soluzione** ovvero in un **massimo di 120 rate mensili**, ciascuna di **importo non inferiore a 30 euro**, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Dal punto di vista fiscale, l'**onere** sostenuto per il riscatto è **detrattabile nella misura del 50%**, con una ripartizione in **cinque quote annuali** costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Nell'ipotesi di **annullamento d'ufficio del riscatto**, con conseguente **restituzione dei contributi**, se negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione è necessario che la parte della **somma rimborsata** sia assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir](#) (cfr. [circolare 19/E/2020](#)).

La **facoltà di riscatto** è esercitata **a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado** (l'istanza deve essere presentata all'Inps).

La **detrazione** spetta al **superstite** dell'assicurato o a un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto e che sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato non è fiscalmente a suo carico.

La **determinazione dell'onere** per il riscatto deve essere effettuata sulla base dei **criteri** fissati dall'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997](#) secondo il quale per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le **aliquote contributive di finanziamento vigenti** nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La **detrazione del 50%** spetta sull'**ammontare effettivamente versato** nel corso dell'anno ed è calcolata sull'**intero importo versato**, non essendo stato fissato **alcun limite massimo**.

Come precisato dalla [circolare 19/E/2020](#), *“nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa. La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali”*.

Ai fini della **detrazione** per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, devono essere **conservate le ricevute bancarie e/o postali o altro documento** che attestino la **tipologia di spese sostenute**.

In mancanza della **tipologia dei contributi**, indicata sul bollettino, il contribuente deve conservare **altra documentazione** che attesti la **tipologia di contributo pagato**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



MASTER BREVE 365
22[^] edizione

Formazione 365 giorni all'anno

Scopri le novità dell'edizione 2020/2021 >



L'arte di non essere governati


James C. Scott

Einaudi

Prezzo – 34,00

Pagine – 486

L'appassionante storia millenaria delle popolazioni di un'immensa regione del Sud-est asiatico, della loro lotta per l'autodeterminazione e delle loro strategie di rifiuto del potere statale. Un'odissea capace di eludere i confini geografici tradizionali e demolire i nostri luoghi comuni più persistenti: cosa significa la parola «civiltà»? quando, invece che di progresso, essa diventa sinonimo di oppressione? cosa imparare dai popoli che vollero evitare il controllo dello Stato scegliendo di restare apolidi? quale la vera natura delle relazioni tra Stati, territori e popolazioni? Il capolavoro del grande antropologo americano, un modello di controstoria globale.



Allucinazioni

Oliver Sacks

Adelphi

Prezzo – 14,00

Pagine – 325

Vediamo con gli occhi, ma vediamo anche con il cervello. E vedere con il cervello è ciò che spesso chiamiamo immaginazione. Abbiamo familiarità con i paesaggi della nostra immaginazione, i nostri "paesaggi interiori". Ci abbiamo convissuto per tutta la vita. Ma esistono anche le allucinazioni, e le allucinazioni sono un'altra cosa. Non sembrano essere una nostra creazione, né sotto-stare al nostro controllo. Sembrano arrivare dall'esterno e imitare la percezione ... Quello che vedi e che senti è lì fuori, fa paura, ti guardi intorno e non sai da dove viene».



Va tutto bene, signor Field

Katharine Kilalea

Fazi

Prezzo – 18,00

Pagine – 162

Il signor Field è un pianista e concertista alla deriva, la cui carriera subisce una definitiva battuta d'arresto dopo un incidente in treno. Con i soldi del risarcimento, si trasferisce a Città del Capo, in una casa costruita dall'architetto Jan Kallenbach come una replica di Villa Savoye di Le Corbusier, dove lo raggiunge anche la moglie Mim. Il signor Field è un uomo triste e rassegnato, che vive in uno stato di sonnolenza perenne e di straniamento dalla realtà che lo circonda. È un uomo in decadenza e svuotato, ma attraverso le sue riflessioni, e facendo un bilancio di ciò che non va bene nella sua vita, comincia a "fare qualcosa": mentre manda in frantumi il vetro della grande finestra di casa sua, cerca di ricomporre i pezzi della propria identità iniziando un dialogo silenzioso e fittizio con Hannah Kallenbach, la vedova dell'architetto, per la quale sviluppa a poco a poco una vera e propria mania: la segue, si apposta sotto la sua finestra, la spia nella sua vita privata e nelle strane conversazioni con un uomo misterioso. Finché, ormai stanco di essere triste, capisce finalmente di dover riprendere a vivere... che sia nella realtà o nel suo mondo onirico non importa.



Roma giungla

Gino Saladini e Christian Lucidi

Marsilio

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

Sandro Sparta, un agente della Dcsa con problemi cardiaci, viene incaricato di condurre un'indagine preliminare a Civitavecchia, il porto di Roma, dove e' stato commissario di polizia vent'anni prima. Lo scalo sta subendo l'infiltrazione della 'ndrangheta, che vuole farlo diventare centrale nella rete del traffico internazionale di stupefacenti: la cocaina prodotta in Colombia nei territori del Clan del Golfo arriva in Nigeria, e da la? giunge in Italia. Intanto Henry Boenzie – uno scultore nigeriano residente a Civitavecchia, che in realta? e? il capo del

nucleo romano della confraternita criminale dei Black Axe – cerca la complicità? di Filippo 'u Bellu, un anziano 'ndranghetista che vuole una rivincita. I due tessono nell'ombra le fila di un piano estremamente ambizioso e arrischiato per conquistare la supremazia nel mercato della droga e della prostituzione romano. Legato ai culti esoterici africani e al vudu?, Boenzie convive con Alaba, una conturbante ex prostituta, cartomante e divinatrice, dalla cui magia si ritiene protetto. Tra omicidi, ricatti e tradimenti, Sandro Sparta scoprirà di essersi infilato in una partita molto più grande, complessa e pericolosa di quanto potesse immaginare. Una partita che è solo alle battute iniziali.



Tewje il lattaio

Sholem Aleichem

Bollati Boringhieri

Prezzo – 15,00

Pagine – 192

Tewje der Milchiker fu pubblicato originariamente nel 1894. Con la sua scrittura rapida e ironica, il libro godette di un immenso successo e valse al suo autore l'appellativo di «Mark Twain ebreo». Attraverso i dialoghi e le citazioni bibliche sconclusionate che Tewje riversa a getto continuo, prende qui direttamente forma la vita della Shtetl, anche se quel mondo è già in sentore di declino. Devono ancora arrivare i peggiori pogrom, e ancora neppure si profila all'orizzonte la spazzata finale nazista, che cancellerà per sempre un'intera cultura, ma la modernità ha già iniziato a incrinare la vita degli ebrei dell'est. Aleichem percepisce la decadenza e la esemplifica profeticamente e magistralmente nei destini delle cinque figlie di Tewje, che rappresentano cinque destini diversi di quel mondo. La prima, Zeitel, rappresenta la fragile continuità, Hodel, la seconda, si sposa per amore con lo studente Pfefferl, del quale segue il destino quando verrà imprigionato come attivista comunista dalla polizia zarista; in questo matrimonio risuona l'eco della rivoluzione, alla quale molti ebrei si consacreranno. Chava scappa con Kvedike, un goi, un non ebreo; in un drammatico incontro con suo padre chiederà il suo perdono, ma non lo avrà: la via della conversione è imperdonabile, per Tewje come per Sholem Aleichem. Sprinze si innamora di Aronshik, industriale ebreo integrato nel

sistema dei gentili, ma la famiglia rifiuta di mescolarsi con il misero mondo di Tewje e Sprinze si ucciderà gettandosi nel fiume; lo scontro tra i poveri ebrei della Shtetl e la nascente borghesia ebraica di città è tutto in quel suicidio. Beilke, infine, sposa senza amarlo il ricco imprenditore edile Pedozour, solo per ottenere il denaro necessario al vecchio e stanco Tewje per pagare il biglietto del vapore che da Odessa lo condurrà in Terra Santa, in un moto di sionismo a sua volta profetico.